

- 3) Se l'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa nazionale spagnola che non consente al consumatore, durante una procedura di esecuzione ipotecaria, di richiedere il rispetto di un codice di condotta, in concreto, quanto alla datio in solutum e all'estinzione del debito — paragrafo 3 del Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, Código de Buenas Prácticas.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005 L 149, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 13 marzo 2017 — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA

(Causa C-129/17)

(2017/C 161/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

Resistenti: Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

Questioni pregiudiziali

- 1) A. Se gli articoli 5 della direttiva 2008/95/CE ⁽¹⁾ e 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽²⁾ del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (versione codificata), prevedano il diritto del titolare del marchio di opporsi alla rimozione, ad opera di un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, di tutti i segni uguali ai marchi apposti sui prodotti («smarchiatura»), che non siano ancora commercializzati nello Spazio economico europeo, come prodotti in regime di deposito doganale, e qualora la rimozione ad opera di tale terzo avvenga al fine di importare o commercializzare detti prodotti nello Spazio economico europeo.
- B. Se ai fini della risposta alla questione a) sopra formulata rilevi se l'importazione o la commercializzazione di tali prodotti nello Spazio economico europeo abbia luogo con un proprio segno distintivo apposto da tale terzo («rimarchiatura»).
- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi se i prodotti in tal modo importati o commercializzati grazie al loro aspetto esteriore o al loro modello vengano ancora identificati dal consumatore medio di riferimento come provenienti dal titolare del marchio.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

⁽²⁾ (GU 2009, L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 marzo 2017 dall'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1° febbraio 2017 nella causa T-479/14, Kendrion/Unione europea

(Causa C-150/17 P)

(2017/C 161/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e E. Beysen, agenti)